

- di essere nato in [REDACTED] (Mali) il [REDACTED] (e non 20/10/1985, come indicato nel modello C3);
- di essere di religione musulmana e di etnia soninké;
- di aver imparato a leggere e a scrivere da autodidatta;
- di aver lavorato come contadino;
- di essere vissuto insieme al fratello minore con lo zio poiché i genitori erano morti quando lui era piccolo;
- di aver saputo che suo zio era deceduto da poco e che suo fratello, quando lui era partito, si trovava al villaggio, ma non sa se attualmente si trovi ancora lì;
- di essere stato fidanzato con Geneba [REDACTED] e che avrebbe voluto sposarla ma i genitori della ragazza erano contrari e avevano invece promesso la figlia a un altro uomo che lei però rifiutava. Precisa che, a fronte delle insistenze dei genitori che volevano costringerla al matrimonio, lei dichiarava che non avrebbe sposato nessuno. I genitori della ragazza fissavano ugualmente la data del matrimonio, ma quando era stata condotta dallo sposo, Geneba scappava a Kayes da sua zia (senza che il matrimonio venisse celebrato);
- di essere stato minacciato dal padre di Geneba, che si era recato da lui dopo la fuga della figlia, di lasciare stare Geneba vista la sua volontà di sposarlo e che se non lo avesse fatto lo avrebbe ucciso;
- di essere stato informato da Geneba che lo aveva chiamato per dirgli che era scappata a Kayes. Precisa su domanda della commissione che non l'aveva immediatamente raggiunta, temendo che il padre avrebbe pensato che era stato lui a suggerire a Geneba di andare a Kayes, ma in un secondo momento dichiara di aver scoperto che Geneba era a Kayes quando il padre di lei lo aveva minacciato;
- di aver saputo che il padre della ragazza aveva mandato alcune persone per picchiarlo (aggiunge successivamente che c'era anche Mamadou, il promesso sposo, nel gruppo poiché incolpava il ricorrente di avere fatto scappare Geneba). Precisa che in quel momento non si trovava a casa ma in un villaggio vicino dove era andato a chiacchierare con degli amici, ed era stato avvertito telefonicamente dall' amico con il quale viveva, che gli riferiva che queste persone erano entrate a casa e lo avevano cercato e gli consigliava di non tornare. Questo fatto avveniva il giorno successivo alle minacce del padre di Geneba;
- i genitori della ragazza avevano scoperto che la figlia era a Kayes e la mattina dopo la sua fuga erano andati a riprenderla;
- tutto ciò era accaduto nel 2011 anche se non era in grado di riferire precisamente la data;
- di aver per questo motivo deciso di non tornare al villaggio e di essersi spostato a Kayes, ma temendo che i genitori di Geneba lo trovassero, lasciava il Mali il 12.11.2013, trasferendosi in Algeria dove restava tre, quattro mesi, e successivamente in Libia dove restava due anni. Nel viaggio dall'Algeria alla Libia veniva rapito da banditi, e portato in una prigione, dove non aveva accesso né ad acqua né a cibo e veniva picchiato, ma dalla quale riusciva a fuggire insieme agli altri detenuti;
- di non aver ricevuto minacce mentre era a Kayes;
- Geneba [REDACTED] viveva nel suo villaggio, era figlia di contadini, e, pur conoscendola anche prima, le aveva parlato per la prima volta a un matrimonio di un amico, quando aveva 19 anni, e restavano fidanzati per quattro anni. La famiglia di lei era stata fin dal principio contraria alla loro relazione perché il ricorrente era un orfano e lo zio non poteva intercedere, ma nonostante questo riuscivano a vedersi;



- di non essersi mai recato a casa sua, mentre Geneba, quando aveva del tempo libero andava a ballare con lui ed i suoi amici, scatenando la rabbia dei genitori, che quando lo scoprivano, la picchiavano: i suoi genitori cercavano di impedirle di uscire, ma Geneba aspettava che dormissero per allontanarsi da casa. L'uomo a cui l'avevano promessa i suoi genitori si chiamava Mamadou, anche lui contadino dello stesso villaggio. Era stata Geneba a scoprire che lui aveva chiesto ai suoi genitori di sposarla, ascoltando di nascosto la conversazione e si era recata successivamente da Mamadou per dirgli che lei non lo avrebbe sposato perché voleva sposare lui. Per questa ragione Mamadou aveva mandato delle persone da lui ricorrente per intimargli di smettere di frequentare Geneba poiché l'avrebbe sposata e secondo lui probabilmente Mamdou non si presentava di persona per evitare il litigio che sicuramente ne sarebbe scaturito ed il conseguente pestaggio " *se fosse venuto lui ... sarebbero state botte* " ;
- di essere in contatto con il suo amico, che gli ha riferito che Geneba continua a rifiutare di sposarsi ;
- alla contestazione della commissione, risponde che quando era stato compilato il modello C3 non aveva fatto riferimento ai fatti invece narrati di fronte alla Commissione, perché lo assisteva un interprete che parlava mandinka, lingua diversa dalla sua che era il bambara;
- di temere in caso di ritorno di essere ucciso dai genitori di Geneba.

Allegava documentazione medica (analisi del sangue), contratto di lavoro a tempo determinato (lavoro in campagna) con scadenza il 31.12.2018 e relative buste paga, dichiarazioni di svolgimento di attività di pubblica utilità, patto formativo.

Nel modello C3 quanto ai motivi dell'espatrio evidenziava : "*dopo la morte dei miei genitori, sono rimasto io e mio fratellino, abbiamo dovuto lasciare il nostro paese e siamo andati in Algeria. In Algeria ho trovato lavoro come meccanico invece il io fratello non sapeva fare il meccanico (...)*" continua riferendo che si spostavano in Libia, dove lavoravano entrambi e restavano tre anni, ma che un giorno avevano incarcerato il fratello e poiché lui non poteva fare nulla, dopo dieci giorni fuggiva dalla Libia.

La Commissione Territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal richiedente in merito ai problemi conseguenti alla relazione con una ragazza del suo villaggio non fossero adeguatamente circostanziate e non potessero considerarsi pienamente credibili perchè:

- 1) non appare verosimile che il padre della ragazza che osteggiava profondamente questa relazione non abbia mai fatto nulla di concreto contro il richiedente per 4 anni; 2) la qualità e la quantità delle informazioni fornite dal richiedente su Geneba e sulla loro relazione non è sufficiente a denotare un reale vissuto; 2) era poco verosimile il comportamento della ragazza che nonostante la disapprovazione dei genitori avesse continuato a frequentarlo per quattro anni e non solo fosse riuscita a fuggire da sola dal matrimonio ma che ancora oggi rifiutasse di sposarsi; 3) non erano circostanziati gli episodi delle minacce ricevute dal padre, sulla visita a casa sua da parte della persona invitata dal promesso sposo della ragazza; 4) era poco verosimile che il fidanzato della ragazza che in precedenza aveva rifiutato di avere qualsiasi confronto con lui di colpo si unisca ad una banda per andare a punirlo; 5) non è in grado di spiegare per quali motivi avrebbe lasciato la città di Kayes per andare in Algeria, adducendo un generico timore; 6) le spiegazioni fornite dal richiedente sulle ragioni per cui in sede di C3 non aveva fatto alcuna menzione dei motivi poi esposti in Commissione non erano adeguatamente circostanziate; 7) non era verosimile che i genitori



della ragazza possano addebitare al richiedente il rifiuto della ragazza di sposare l'uomo scelto da loro.

A fronte di ciò ha respinto la domanda di protezione internazionale e non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Con tempestivo ricorso [REDACTED] ha impugnato il diniego della Commissione Territoriale replicando in modo analitico alle contestazioni formulate in punto credibilità evidenziando in particolare quanto segue: 1) il padre di Geneba aveva sempre osteggiato il rapporto malmenando la figlia e cercando di impedirle la frequentazione con lui, ma aveva sempre rivolto la propria attività di "contenimento e punizione", secondo i dettami della legge islamica, solo nei confronti della donna immaginando, credibilmente, che egli alla fine si sarebbe uniformato alla tradizione. Solo innanzi alla fuga della figlia rivolge, unitamente al marito predestinato, offeso dalla figlia, a lui la sua furia; 2) aveva descritto con chiarezza la relazione con la fidanzata che, benchè fosse stata contrastata, era anche stata intensamente vissuta, come ordinariamente succede, con momenti di giovanile gioia (andavamo a ballare la sera l'ho conosciuta ad un matrimonio) e profonda tristezza (le percosse e rimproveri del di lei padre); 3) aveva riferito le minacce ricevute e l'atteggiamento distante del promesso sposo e non comprende cosa avrebbe dovuto maggiormente circostanziare; 4) le ragioni della fuga sono da ricercare nel timore di subire violenze da parte della famiglia di Geneba, dal di lei fidanzato, ma soprattutto da parte dei criminali ingaggiati dagli stessi i quali non avrebbero avuto scrupoli nel malmenarlo o peggio ucciderlo; 5) pensava di poter fuggire all'estero e una volta sistemato poter farsi raggiungere dalla ragazza; 6) non aver menzionato le proprie motivazioni in sede di C3 è più che frequente e trova le proprie ragioni di essere nella confusione iniziale dopo il salvataggio in mare, nella percezione che chi ascolta non comprenda (anche per ragioni linguistiche) le complesse ragioni che debbono essere spiegate. Peraltro a pag. 6 del verbale, a precisa domanda dell'esaminatore, aveva risposto dichiarando che chi raccoglieva i dati parlava solo italiano e chi lo ha poi aiutato a fornire i dati parlava Mandinka mentre lui parlava Bambara con conseguente evidente impossibilità di comprendersi bene.

Da ultimo, quanto al rischio in caso di rimpatrio, ribadiva di temere di subire gravi violenze da parte del padre di Geneba, dal di lei marito (i quali ritengono che una volta morto lui Geneba si uniformerà al loro volere), ma soprattutto da parte dei delinquenti dagli stessi assoldati per ucciderlo il tutto nell'impossibilità a venir protetto dalle corrotte e conniventi forze dell'ordine. Infine sottolineava che la Commissione Territoriale nulla aveva accennato in ordine alla valutazione di vulnerabilità relativamente alle violenze subite sia in Algeria che in Libia (all. 10 e 11) né aveva considerato il positivo grado di inserimento sociale come documentato.

Concludeva chiedendo, in via principale, il riconoscimento della protezione sussidiaria ed in subordine di accertare il suo diritto ad un permesso per motivi umanitari ai sensi del combinato disposto degli art. 32 n. 3 del Dlgs 25/2008 e dell'art 5 comma 6 del dlgs 286/98 1. In via di estremo subordine chiedeva la applicazione delle disposizioni del DL 113/18 convertito con modificazioni nella L. 132/18 ed invocava l'asilo Costituzionale ai sensi dell'art 10 comma 3 della Costituzione italiana. Allegava documentazione lavorativa e attestati (contratto lavoro agricolo dal 27.07.2018 al 31.10.2018; buste paga da luglio a dicembre 2018; attestato lavori di pubblica utilità).

Il P.M. non ravvisava la sussistenza di cause ostative ex artt. 10, 12 e 16 d.lgs. n. 251/2007.



Il Ministero resistente trasmetteva, per il tramite della Commissione Territoriale, breve comparsa di costituzione con allegata documentazione senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto.

Con le note di trattazione scritta il ricorrente sottolineava l'evolversi della grave situazione socio politica e sanitaria presente in Mali che non consentiva il suo rimpatrio anche stante l'attuale situazione di pandemia ed allegava ulteriore documentazione lavorativa (proroga del 12.05.2020 del contratto di lavoro agricolo con società agricola Bioadige fino al 30 ottobre 2020).

La vicenda narrata dal richiedente, a giudizio del Tribunale, non pare meritevole dello *status* di rifugiato e ciò indipendentemente dalla credibilità dello stesso richiedente la protezione, non ricorrendone i presupposti come del resto riconosciuto dalla difesa dello stesso ricorrente che tale domanda non ha formulato.

Quanto alla protezione sussidiaria si osserva quanto segue. L'art. 2 comma 1 lett. g) definisce, infatti, persona ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

La definizione di danno grave è contenuta nel successivo articolo 14, il quale, infatti, specifica che per danno grave si deve intendere:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

L'art. 5 del citato D.Lgs. stabilisce che l'attività di persecuzione o il danno grave può essere riconducibile, oltre che allo Stato, anche a partiti, organizzazioni e in generale soggetti non statuali ovvero a singoli individui. Peraltro ciò non esime dalla necessità di verificare la sussistenza degli altri presupposti indicati dalla normativa e, quindi, del "fondato motivo" di ritenere la sussistenza di un "rischio effettivo" e dell'impossibilità di ottenere tutela da parte dello stato o delle altre organizzazioni che controllano il territorio.

Ciò premesso va evidenziato che, con riguardo alla specifica materia, se per un verso deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D. Lvo 251/07- d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione *"L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)* Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante." (Cass. 18353/06, vedasi da ultimo



anche Cass. n. 14157/2016). In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel D. Lgs. 251/2007 che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. [Cass. 6879/11](#)).

Orbene nel caso in esame il ricorrente, a sostegno di quanto dichiarato in merito al luogo di provenienza, ai motivi del suo espatrio ed alle ragioni per le quali non intende rimpatriare, non ha indicato alcun elemento probatorio propriamente inteso, circostanza che impone di verificare se sussistano i presupposti per ritenere veritiere tali allegazioni ex art. 3 D. Lgs. cit. Il richiedente ha affermato di essere fuggito in conseguenza del timore di essere aggredito da un gruppo di criminali ingaggiati dal padre della ragazza, circostanza di cui lo avrebbe informato l'amico con cui viveva, dopo aver ricevuto delle minacce verbali da parte del padre di Geneba ed essere stato invitato, da una persona mandata dal promesso sposo della ragazza, a desistere dall'idea di sposarla. Tuttavia, l'esame congiunto delle dichiarazioni rese in sede di audizione e delle allegazioni di cui al ricorso, conduce innanzitutto ad evidenziare numerose incongruenze nella cronologia dei fatti narrati che sono decisamente rilevanti ai fini della valutazione di non credibilità del suo racconto anche considerando che si tratta di un soggetto sostanzialmente analfabeta. Infatti egli ha dichiarato: di essere nato nel 1994; di aver incontrato quando aveva 19 anni la ragazza (sarebbe stato quindi il 2013); di essere stato insieme a lei per 4 anni (si arriva quindi fino al 2017). Peraltro egli colloca i fatti (tentativo di sposalizio forzato, e fuga a Kayes) nel 2011 ed afferma di aver lasciato il Mali nel 2013 e di essere stato dapprima in Algeria per tre o quattro mesi e poi in Libia per due anni. E' certo che nel 2017 non possano essere avvenuti i fatti narrati in quanto dall'Afis allegato dalla Commissione Territoriale risulta che egli sia entrato in Italia in data 20 ottobre 2017. Anche trascurando la circostanza che il motivo di espatrio esposto nel modello C3 sia del tutto diverso da quello enunciato avanti alla Commissione, la cronologia dei fatti non consente di ritenere attendibile il ricorrente. Anche a voler trascurare le indicazioni fornite dal ricorrente ed andando a ritroso partendo dall'Afis e quindi dall'ingresso in Italia nel 2017 e considerando che egli ha affermato di aver vissuto in Libia due anni e tre o quattro mesi in Algeria si giunge all'anno 2014. Se si collocano i fatti narrati nel 2014 e non nel 2011, come invece riferito dal ricorrente, egli avrebbe avuto circa 20 anni: in tal caso egli avrebbe avuto una relazione di 4 anni con la ragazza a decorrere dal 2010 e quindi dai 16 e non dai 19 anni (ancor meno credibile se invece si considera la risposta data sull'età riferita a Geneba e non a lui stesso, perché in tal caso sarebbe stata Geneba ad avere 19 anni nel 2011 o nel 2014 mentre lui ne avrebbe avuti o 17 o 20 a secondo dell'anno che si prende in considerazione), ma ciò finisce in ogni caso per contrastare con l'indicazione di aver lasciato il Mali e quindi Kayes nel 2013. Da ultimo, anche a prescindere da tale incongruenza e volendo ritenere tutti i dati cronologici forniti dal ricorrente errati perché non li ha saputi riferire in quanto analfabeta, considerando comunque che la relazione si sarebbe dipanata per i 4 anni antecedenti il suo espatrio (avvenuto nel 2013 o nel 2014) risulterebbe che egli era ancora minorenne e sottoposto alla vigilanza ed alla responsabilità dello zio (particolarmente incisiva nella cultura mussulmana in cui è il maschio anziano colui che ha il potere di decidere su tutti gli aspetti



della vita dei membri della famiglia) che, invece, nessun tipo di problemi risulta aver avuto in conseguenza del comportamento del nipote, né risulta comunque essere stato coinvolto dalla famiglia della ragazza per ostacolare la relazione fra i due.

Sempre in punto credibilità non appare del resto verosimile che i genitori, una volta raggiunto il loro scopo e cioè ripresa la ragazza fuggita a Kayes dalla zia, si siano limitati a subire il suo rifiuto e non l'abbiano invece costretta a sposarsi con il suo promesso come del resto avviene secondo i report delle organizzazioni internazionali esaminati. Si legge infatti nei report che " *In alcune regioni del paese, in particolare a Kayes e Koulikoro, viene registrato il fenomeno di ragazze sposate all'età di 10 anni e risulta essere una pratica diffusa quella per cui ragazze di 14 anni contraggono matrimonio con uomini adulti. Le ong locali, impegnate in campagne di sensibilizzazione volte a contenere il fenomeno dei matrimoni tra minori, riportano che chi ufficializza tali riti spesso accetta falsi certificati di nascita o dichiarazioni.* (USDOS – US Department of State, Annual report on human rights in 2019 Mali, 11 March 2020, <https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/mali/>)

La sezione di Amnesty International (AI) per il Mali osserva che il matrimonio precoce è forzato "rimane una pratica comune in Mali, soprattutto nelle zone rurali" (Amnesty International (AI), 8 mars 2016. AI Mali. «8 mars 2016 : journée internationale des droits des femmes »). In una comunicazione scritta inviata alla Direzione della ricerca, il presidente dell'ufficio maliano della rete Women, Law and Development in Africa (FeDDAF), una rete panafricana di ONG e attiviste per i diritti delle donne, rappresentate in nove paesi del Anche l'Africa occidentale (FeDDAF, gennaio 2013), ha affermato che il matrimonio forzato è "comune" nelle aree rurali e "a volte" si verifica nelle aree urbane. (Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Mali : information sur les mariages forcés, y compris sur leur fréquence, les lois touchant le mariage forcé, la protection offerte par l'État, les services de soutien et la possibilité pour les femmes de refuser un mariage forcé (2012-juin 2016), 15 July 2016, MLI105555.F, available at: <https://www.refworld.org/docid/57a18b5f4.html>) ».

Né alcun rilievo può spiegare in contrario la volontà del ricorrente, vieppiù ove si consideri che egli ha accolto l'invito di abbandonare ogni frequentazione con la ragazza dapprima allontanandosi dal villaggio e poi addirittura lasciando il Mali. Tale comportamento porta anche ad escludere che le minacce formulate dai genitori della ragazza e dal suo promesso sposo possano concretizzarsi in caso di rimpatrio del ricorrente in Mali a distanza di oltre 10 anni dai fatti (se si conferma la cronologia offerta dal ricorrente) essendo del tutto inverosimile che la stessa non sia stata data, nel frattempo, forzatamente in moglie al promesso sposo o ad altro soggetto e non potendo escludersi che, stante l'età dei due giovani al momento dei fatti, la stessa affezione della ragazza sia spontaneamente venuta meno ove si consideri che il ricorrente non ha più avuto contatti con lei . Del resto il ricorrente, dopo aver appreso della fuga della ragazza a Kayes ed essere stato minacciato solo verbalmente dal padre della ragazza, non l'ha raggiunta ma è andato a trovare degli amici in un villaggio vicino per chiacchierare (evidentemente non essendo affatto preoccupato di dover subire conseguenze per la fuga della stessa). Inoltre egli ha dichiarato di non essere tornato nel suo villaggio, perché avvisato dall'amico con cui viveva che alcuni individui si sarebbero recati a casa sua per cercarlo e picchiarlo, ma che quando era giunto a Kayes nessuno lo aveva né minacciato né disturbato per tutta la durata della sua permanenza in quella città (stando alla cronologia del ricorrente durata due anni) . Sicchè ciò dimostra che sia i genitori della ragazza sia il suo promesso sposo si erano disinteressati di lui quando aveva lasciato il villaggio, pur in presenza di un ostinato rifiuto a sposarsi di Geneba, essendo palese che il ricorrente aveva interrotto la



relazione come richiestogli. In conclusione ritiene il Collegio che quand'anche si reputasse credibile il ricorrente, non vi è attualmente, a distanza di 10 anni dai fatti, alcun rischio che egli possa in caso di rimpatrio essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti ad opera dei genitori della fidanzata ovvero dal suo promesso sposo e men che meno dai soggetti che erano stati incaricati di picchiarlo (meri esecutori della volontà dei predetti genitori) che, peraltro, alcun danno gli avevano procurato né nell' immediatezza dei fatti, né per tutti i due anni di permanenza a Kayes.

Merita invece accoglimento la richiesta di protezione sussidiaria lettera c) del sopra citato decreto alla luce degli ultimi eventi che hanno colpito il Mali e dai quali si può evincere che la situazione di instabilità e di violenza indiscriminata si sia ormai completamente estesa a tutto il territorio nazionale. Infatti le più recenti e disponibili informazioni sul Mali riportano che il Paese, nonostante gli accordi di pace siglati nel 2013 e nel 2015, continua a essere interessato da più che significativi conflitti e scontri tra le forze governative e quelle ribelli, i cui numerosi e sanguinosi attacchi non hanno risparmiato le truppe e il personale della missione ONU, che hanno per contro costituito un ripetuto e privilegiato bersaglio degli attacchi in questione. Ciò che più conta, peraltro, è che i medesimi attacchi hanno dato luogo a una situazione di altissima insicurezza e instabilità alla luce della quale non si può affermare che le autorità governative abbiano l'effettivo e pieno controllo dell'intero paese, viepiù alla luce del recentissimo colpo di Stato militare, avvenuto nell'agosto del 2020.

Dal più recente rapporto Easo, reperibile al link "<https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2019%2008%2014%20Mali%20Situazione%20Situazione%20della%20sicurezza.pdf>" si evince l'evoluzione progressiva della violenza nel paese, con conseguente perdita di controllo del territorio da parte delle autorità maliane. In dettaglio, con riferimento al 2018 si legge che *"Human Rights Watch riporta che, nel corso del 2018, nel Mali Settentrionale e Centrale sono stati uccisi almeno 300 civili in più di 100 incidenti. La violenza ha visto confrontarsi milizie etniche di autodifesa contro comunità accusate di appoggiare gruppi armati islamisti; la violenza è sfociata in razzie e distruzione di dozzine di villaggi e nello sfollamento di decine di migliaia di persone. Gruppi armati islamisti alleati di Al-Qaeda, e in minor misura dello Stato Islamico, hanno incrementato considerevolmente i loro attacchi contro le forze di sicurezza maliane, i caschi blu e le altre forze internazionali nel Nord e nel Centro del Mali. Decine di civili sono stati uccisi in occasione di tali attacchi. I gruppi armati islamisti hanno continuato a minacciare e talvolta uccidere gli abitanti dei villaggi ritenuti colpevoli di collaborazione con le autorità e a picchiare chi si era impegnato in pratiche da loro vietate"* ed ancora, citando un Report del gennaio 2019, riferito al periodo 1 Aprile-30 Novembre 2018, redatto dall'Esperto indipendente del Consiglio dei diritti umani dell'ONU, questi evidenziava che *"l'assenza di forze di sicurezza e di autorità amministrative nella maggior parte delle Regioni settentrionali e centrali del Mali aveva – fra l'altro – accresciuto la vulnerabilità della popolazione civile innanzi a tutte le forme di violenza (5). Secondo l'International Crisis Group, l'incapacità del governo del Mali a controllare il Nord del Paese ha fatto sì che le lotte fra i gruppi di narcotrafficienti (per accaparrarsi i maggiori proventi del commercio illegale di stupefacenti), alimentassero anche le tensioni etniche, dal momento che le bande rivali cercano il necessario sostegno in seno alle comunità di appartenenza"* (cfr. *UN General Assembly, Human Rights Council, Situation of human rights in Mali - Report of the Independent Expert on the situation of human rights in Mali, A/HRC/40/77, 21 January 2019, https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-40-77/*). Più di recente e con riferimento al 2019, il Report Easo citato (cfr. <https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2019%2008%2014%20Mali%20Situazione%2>



Odella%20sicurezza.pdf) poneva in evidenza che il Segretario Generale ONU, nel suo rapporto del 5 luglio 2019 sulle Attività dell'Ufficio delle Nazioni Unite per l'Africa Occidentale ed il Sahel, riferiva di "una persistente situazione di "volatilità" in materia di sicurezza, in Mali e in altri Stati dell'area. Attori non-statali violenti, ivi inclusi gruppi terroristici, reti criminali e su base etnica, oltre a milizie tribali, hanno perpetrato ripetuti attacchi contro civili e Forze di sicurezza. Il Segretario Generale dell'ONU sulla situazione in Mali riporta che, nel primo trimestre 2019, sono occorsi 267 incidenti in tutto il Paese, con 225 vittime civili e 149 feriti. Tra marzo e maggio 2019 il Segretario Generale riporta 245 incidenti con 333 vittime civili, 175 feriti e 145 rapimenti. Nel Febbraio 2019, 857 scuole sono state chiuse nelle regioni settentrionali di Gao (74), Kidal (36) Ménaka (77), Timbuktu (77), nelle regioni centrali di Mopti (513) e Segou (30) e nel sud a Koulikoro (20) a causa della situazione di insicurezza". Del medesimo tenore le dichiarazioni del Segretario Generale ONU, il quale riferiva che nel primo trimestre 2019 c'era stato "un aumento del numero di incidenti che aveva coinvolto civili, registrato nella Regione di Ménaka. In totale, erano stati uccisi 49 civili e feriti altri 4 (in 8 incidenti). Sempre nel periodo gennaio-marzo 2019, nelle Regioni di Gao e Ménaka (in particolare nel distretto di Ansongo, nella Regione di Gao), presunti membri dello "Stato Islamico nel Grande Sahara" avevano attaccato villaggi e mercati, oltre a scontrarsi con gruppi firmatari dell'Accordo di Pace e riconciliazione e gruppi armati dissidenti, incluso il GATIA ed il MSA. Il 15 gennaio, un agguato contro il "Mouvement pour le salut de l'Azawad-Dawsahak" nella regione di Gao aveva causato la morte di 26 civili. Nel documento di maggio 2019, il Segretario Generale ONU riferiva che, nel quadro della già menzionata situazione volatile della sicurezza nel Nord, gli scontri persistevano. Il 4 maggio, tensioni fra membri della comunità Dawsahak a Talataye (Regione di Gao), sono sfociate in violenti scontri. Il numero di vittime non ha potuto essere confermato in quanto entrambi i gruppi hanno pubblicato dichiarazioni contraddittorie" (cfr. <https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2019%2008%2014%20Mali%20Situazione%20della%20sicurezza.pdf>). Infine deve evidenziarsi il recente colpo di Stato avvenuto il 18 agosto 2020, indicativo della evidente instabilità di tale Paese. Il presidente dell'esecutivo, Ibrahim Boubacar Keita, infatti, si è dimesso nella notte tra il 18 e il 19 agosto 2020, tre anni prima della scadenza del mandato, dopo mesi di proteste popolari nel Paese dell'Africa occidentale culminate nel citato colpo di Stato. Il 18 agosto la coalizione M5-RFP, che ha organizzato le proteste degli ultimi mesi, ha affermato di sostenere i militari che si stavano rivoltando contro l'esecutivo. Il portavoce dell'opposizione, Nouhoum Togo, ha riferito che "non è stato un colpo di Stato militare ma un'insurrezione popolare". Il Mali risulta dunque segnato da una profonda impasse politica e Keita è stato sottoposto a forti pressioni da parte delle opposizioni, che lo accusano di aver truccato i risultati delle elezioni parlamentari. Le proteste di massa sconvolgono il Paese da oltre due mesi, in un momento di crescente insoddisfazione per i problemi economici del Mali, per la corruzione endemica e l'incapacità di controllare vaste aree del Paese. Almeno 14 manifestanti sono stati uccisi durante 3 giorni di scontri con le forze di sicurezza, nel mese di luglio (cfr. *Sicurezza Internazionale, Il fatto più importante della settimana, Mali, 21 AGOSTO 2020*, <https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/08/21/piu-importante-della-settimana-mali/>).

Lo stesso giorno del colpo di stato la fonte 'Sicurezza Internazionale' affermava che "Una serie di spari sono stati uditi provenire da una base militare del Mali, situata nei pressi della capitale, Bamako. L'ambasciata norvegese ha riferito che potrebbe trattarsi di un ammutinamento militare. Il presidente è stato arrestato. Il 18 agosto i soldati hanno sparato in aria con le loro pistole nella base di Kati, una città di guarnigione a circa 15 km da Bamako, mentre alcuni testimoni oculari



hanno affermato che i carri armati e veicoli militari sono usciti per le strade. Secondo quanto riferito dai media, alcuni ministri del governo e ufficiali dell'esercito sarebbero stati arrestati, ma non è chiaro chi possa aver autorizzato tali detenzioni. Anche il presidente, Ibrahim Boubacar Keita, che ha affrontato settimane di proteste dell'opposizione che chiede le sue dimissioni, è stato arrestato dai soldati che si sono ammutinati. Stessa sorte è toccata al primo ministro. Al momento, la situazione a Kati è in evoluzione, ma sembra che i soldati abbiano innalzato barricate nella città e arrestato alcuni funzionari locali. Ci sono state anche segnalazioni di manifestanti riuniti attorno ad un monumento per l'indipendenza a Bamako, che chiedevano le dimissioni del presidente ed esprimevano sostegno per le iniziative dei soldati a Kati" (cfr. <https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/08/18/mali-possibile-rivolta-militare-nei-pressi-della-capitale/>). Il New York Times il 5 settembre 2020 confermava che "l'ex presidente del Mali Keita, 75 anni, è stato ricoverato in ospedale nella capitale Bamako martedì, sei giorni dopo essere stato rilasciato dalla detenzione dalla giunta al potere, che ha preso il potere il 18 agosto". I leader dell'Africa occidentale, temendo che il colpo di stato potesse costituire un precedente che avrebbe minato il loro potere e una lotta internazionale contro i militanti islamisti nella più ampia regione del Sahel, inizialmente hanno insistito sul ripristino del potere di Keita. Ma da allora hanno abbandonato quella richiesta e ora chiedono elezioni entro un anno: una tempistica rispetto alla quale la giunta, il Comitato nazionale per la salvezza del popolo (CNSP), non si è impegnata.

I colloqui sulla forma del periodo di transizione si sono aperti con centinaia di rappresentanti della giunta, partiti politici e gruppi della società civile che hanno partecipato a una cerimonia di apertura a Bamako. Ma meno di un'ora dopo l'inizio, i sostenitori della coalizione M5-RFP, che ha guidato manifestazioni di massa contro Keita prima del colpo di stato, hanno iniziato a protestare, accusando la giunta di escluderli dalla maggior parte dei gruppi di lavoro (...). Il moderatore ha successivamente annunciato che l'M5-RFP avrebbe potuto partecipare a tutti i gruppi di lavoro, il che ha calmato i sostenitori della coalizione e ha permesso la ripresa dell'evento. I colloqui, che sono in corso anche nelle capitali regionali del Mali, dovrebbero continuare domenica per poi riprendere alla fine della prossima settimana (cfr. *New York Times, Ousted Mali President Keita Leaves Country as Transition Talks Begin, Sept. 5, 2020*, <https://www.nytimes.com/reuters/2020/09/05/world/africa/05reuters-mali-security.html>).

L'opposizione, però, afferma di essere esclusa dal processo di transizione, come si desume dalle dichiarazioni di Choguel Kokala Maiga, Presidente del comitato strategico del movimento di opposizione (noto con l'acronimo M5-RFP), secondo cui "Una delegazione della giunta si è recata ad Accra per negoziare e discutere il destino del Mali senza coinvolgere il Movimento 5 giugno". Il gruppo di opposizione ha infine affermato di condannare "le pratiche di intimidazione, antidemocratiche e sleali degne di un'altra epoca" e "prende le distanze dal documento risultante che non riflette le opinioni e le decisioni del popolo maliano". Tuttavia, i rappresentanti del movimento hanno sottolineato di non voler avviare un conflitto con la giunta militare, aggiungendo che avrebbe lavorato insieme per modificare il documento (cfr. *Sicurezza Internazionale, Mali: cresce la distanza tra l'opposizione e la giunta militare, 16 SETTEMBRE 2020*, <https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/09/16/mali-cresce-la-distanza-l'opposizione-la-giunta-militare/>). Del resto il Global Terrorism Index 2019 ha inserito il Mali al 13 posto tra i 163 Paesi di cui è stato analizzato l'impatto della minaccia terroristica con un indice pari a 6.65 (ved. in Aclad e in fonti sopracitate). Sicché, data l'estensione del conflitto come sopra delineato, non possono essere escluse singole zone o città geograficamente collocate all'interno della zona di conflitto in considerazione del fatto che i confini del conflitto non sono ben definiti e che un eventuale



rimpatrio sarebbe addirittura difficile se non impossibile dovendosi considerare, per quanto sopra esposto, la stessa capitale come zona di conflitto

In conclusione, riconosciuta la sussistenza di una situazione d'indiscriminata e diffusa violenza generatasi in tutto il Mali e non essendo state segnalate dal PM (né rilevate d'ufficio) cause di esclusione, al ricorrente va riconosciuta la protezione sussidiaria ex lett. c) art. 14 d.lgs. n. 251/2007

La circostanza che il ricorrente sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che parte resistente sia la stessa amministrazione statale autorizza la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede:

accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, lett. c) d.lgs. n. 251/2007; dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia;

Spese compensate .

Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del giorno 18 novembre 2020

Il Presidente Est.

dott. Mariarosa Pipponzi

